



# CITTÀ DI CARLENTINI

*Provincia di Siracusa*

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**IL CAPO AREA**  
(Geom. E.A. Vittordino)



## INDICE

### **CAPO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione dei comuni
- Art. 4 - Forme di gestione del servizio
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Funzionario Responsabile

### **CAPO II** **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

- Art. 7 - Presupposto dell'imposta
- Art. 8 - Soggetto passivo
- Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta.
- Art. 10 - Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta
- Art. 11 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 12 - Dichiarazioni di imposta
- Art. 13 - Pagamento dell'imposta
- Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- Art. 15 - Rettifica e accertamento d'Ufficio
- Art. 16 - Pubblicità ordinaria
- Art. 17 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 18 - Pubblicità con pannelli luminosi e proiezione
- Art. 19 - Pubblicità varia
- Art. 20 - Riduzione dell'imposta
- Art. 21 - Esenzione dell'imposta
- Art. 22 - Gestione contabile dell'imposta
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Procedimento esecutivo

### **CAPO III** **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 27 - Misura del diritto
- Art. 28 - Pagamento del diritto
- Art. 29 - Riduzione del diritto
- Art. 30 - Esenzione dal diritto
- Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 32 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 33 - Annullamento della commissione

### **CAPO IV**



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 34 – Oggetto
- Art. 35 - Tipologia e qualità degli impianti pubblicitari
- Art. 36 - Classificazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 37 - Criteri generali di specificazione
- Art. 38 - Classificazione della cartellonistica stradale
- Art. 39 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili
- Art. 40 - Norme di sicurezza per la viabilità
- Art. 41 - Classificazione del territorio comunale
- Art. 42 - Edifici monumentali
- Art. 43 - Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale ( Centro Storico)
- Art. 44 - Centro Commerciale, Direzionale e Periferia
- Art. 45 - Autorizzazioni
- Art. 46 - Documentazione
- Art. 47 - Termini per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 48 - Archiviazione delle istanze
- Art. 49 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità
- Art. 50 - Manutenzione degli impianti
- Art. 51 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune
- Art. 52 - Personale addetto alle contestazioni

**CAPO V**  
SANZIONI

- Art. 53 - Sanzioni tributarie
- Art. 54 - Interessi
- Art. 55 - Sanzioni amministrative

**CAPO VI**  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 56 - Disposizioni transitorie
- Art. 57 - Pubblicità del regolamento
- Art. 58 - Entrata in vigore



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 : Oggetto.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Carlentini le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo n.507 del 15/11/1993. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi tributi.

#### Art. 2 : Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### Art. 3 : Classificazione dei Comuni

Ai fini del presente capo i Comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I : Comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II : Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III : Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti ;

**Classe IV : Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti ;**

Classe V : Comuni fino a 10.000 abitanti.

I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Il Comune di Carlentini avendo un numero di abitanti pari a **17.601** (al 31.03.2009) fa parte della IV classe impositiva.

#### Art. 4 : Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale.

Il comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 , comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i tributi locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico – funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge n. 142/90.



#### Art. 5 : Tariffe

Ai sensi del comma 5 del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio del medesimo anno e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

#### Art. 6 : Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.



## CAPO II

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

#### Art. 7: Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, **in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.**

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, **con l'esclusione di tutte le forme di comunicazioni prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse, economico.**

#### Art. 8: Soggetto Passivo.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al Pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. (Art.6 D.L.gs. 507)

#### Art. 9: Modalità di applicazione dell'imposta.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

**Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.**

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari poli facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritta il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

**Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100% (art. 7 comma 7, del D.L.vo n. 507/93).**

#### Art. 10: Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.



Art. 11: Pubblicità luminosa o illuminata.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità stesse sono costituiti da una fonte di luce, mentre per ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 12: Dichiarazione di imposta.

I soggetti passivi di cui ai l'art.8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione con riferimento alla planimetria allegata al presente regolamento dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata .

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

**La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.**

Art. 13: Pagamento dell'imposta.

**Per la pubblicità ordinaria annuale**, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, **l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento** cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune di Carlentini, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a 1,00 euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 euro o per eccesso se superiore.

**L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta prima del rilascio dell'autorizzazione.**

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali quando l'importo supera € 3.000,00.

Art. 14: Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali .

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o ricadenti nel territorio del Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessioni.



L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento.

#### Art. 15: Rettifica e accertamento d'Ufficio.

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 30 entro cui effettuate il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

#### Art. 16: Pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### Art. 17: Pubblicità effettuata con veicoli.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari.

Per la pubblicità effettuata conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti per uso dell'impresa, l'imposta è dovuta in base alla portata del mezzo utilizzato.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale o dell'indirizzo dell'impresa purchè non sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Qualora ai sensi dell'art. 7, del D.L.vo n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi



altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

#### Art. 18: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o elettronici e proiezioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante e similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie. La pubblicità effettuata con pannelli elettronici a messaggio variabile potranno essere autorizzati anche fuori dal piano pubblicitario o in aree private nel rispetto delle indicazioni previste dal successivo art.37 del R.C..

Le richieste dei pannelli elettronici a m.v. saranno valutate caso per caso secondo la loro collocazione ed in conformità dell'art.23 del Codice della Strada.

Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per anno solare.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### Art. 19: Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata, con striscioni o altri mezzi simili la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa ordinaria.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale. E' fatto divieto di utilizzare i gonfaloni come forma pubblicitaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, palloni frenati e simili, striscioni, disegni fumogeni., in forma ambulante, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta per ogni giorno o frazione di giorno.

E' fatto divieto di effettuare distribuzione volante, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario di carattere commerciale, fatta salva la distribuzione nei porta lettere.

E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o con l'uso di qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile dalle ore 20.00 alle ore 09.00.

#### Art. 20: Riduzioni dell'imposta

(Art. 16 del D.L.vo15/11/93 n.507)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosità spettacoli viaggianti o di



beneficenza.

Art. 21: Esenzioni dell'imposta .

(Art. 17 dei D.L. vo15/11/93 n.507)

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dell'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 507/1993;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a mq. 5 ( dal 1/1/2002 art. 10 L. 2/12/2001 n. 448).

Art. 22: Gestione contabile dell'imposta.

- a) Per la gestione contabile dell'imposta saranno puntualmente osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4 del D.L.gs 15,11.93 n.507 e relativi decreti attuativi o modificativi, il tutto in armonia con il regolamento di contabilità del Comune.
- b) Il Ragioniere Capo e il Funzionario Responsabile sono personalmente responsabili., ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.



Art. 23: Rimborsi.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero ha quello in cui è stato definitivamente accertata il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg.90. (Art. 9 comma 6 D.P.R. 507/93 ).

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 1% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento .

Art. 24: Procedimento esecutivo.

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.F.R. 28.1-1988, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni..

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, del periodo di sospensione .

Si applica l'art. 2752, comma 4 del Codice Civile.



## CAPO III

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 25: Servizio delle pubbliche affissioni -

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o da terzi, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 18 comma 3, del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, il Comune di Carlentini è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti. Col presente regolamento si stabilisce la misura di mq.60 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 1.056,00, rilevato che la popolazione residente al 31.12.2009 ammonta complessivamente a 17.607 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella planimetria allegata, distinti per tipologia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui ai citato art. 3 D.L.vo. n. 507/1993, nella misura massima di mq. 633,60 pari al **60%** della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti con scadenza triennale a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi, in caso di richieste superiori alla quantità consentita, previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D.23.5.1924, n.827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art.16, comma 3, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base d'asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvede alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla scadenza del rapporto concessorio.

#### Art. 26: Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto di solito da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.



Art. 27: Misura del diritto.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è deliberata entro il 31 marzo di ogni anno e si applica a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno.

Art. 28: Pagamento dei diritto.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 29: Riduzione del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari, che dovranno avere le dimensioni 35x50.

Art. 30: Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio Territorio;
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi ;
- a) I manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- c) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, provinciali amministrative;
- e) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31: Modalità per le pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Nello stesso giorno, su richiesta del committente il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco



delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata ai committenti per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta d'affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme eventualmente versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta d'affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso e indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati e recinti di cantiere, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

#### Art. 32: Consegna del materiale da affiggere.

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto nelle forme di legge gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto e fotografia sarà trattenuta dall'ufficio per essere conservato negli archivi.

Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta d'affissione.

IL richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### Art. 33: Annullamento della commissione.

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate nei casi previsti dai commi 4 e 5 dell'art.31 del presente regolamento, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 8 dello stesso art. 31.

L'annullamento della richiesta d'affissione prevista dal comma 8 del precedente art.31 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente a quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per 60 gg. da quelle in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.



## CAPO IV

### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

#### Art. 34: Oggetto.

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

#### Art. 35: Tipologia e qualità degli impianti pubblicitari.

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L.vo 15. 11. 1993, n. 507, il Comune di Carlentini prevede le sotto indicate tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

1. Natura Commerciale: mq. 316,80 (30%)
2. Natura Istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: mq. 105,60 (10%)
3. Da affidare ai soggetti privati, comunque diversi del pubblico servizio: mq. 633,60 (60%)

Il termine affissioni in particolare, si riferisce a manifesti incollati su appositi supporti quali ad esempio poster, trespolti, stendardi, ecc. Si sviluppa su multipli del foglio base cm. 70x100 e da qui i formati successivi: cm. 100x140, cm. 140x200, sino ai poster mt. 6x3 o mt. 6x12. L'affissione comprende sia gli impianti di esclusiva competenza comunale (o affissioni comunali), sia le posizioni gestite da società private che presentano una varietà di tipologie di impianti (gli impianti speciali).

Le ubicazioni sono individuate e contrassegnate nella planimetria allegata al presente regolamento. Non è consentito l'uso e la collocazione di "stendardi" pubblicitari, gli stessi tuttavia potranno essere utilizzati ed esposti esclusivamente all'interno di proprietà private.

Per l'installazione di "bacheche" per annunci da parte di Soc. immobiliari e similari, il Responsabile del Procedimento, valuterà di volta in volta l'opportunità di rilasciare le autorizzazioni all'installazione, curando una equa distribuzione nel territorio tra le ditte richiedenti.

Tali bacheche dovranno essere decorose, di materiale resistente e dovranno essere autorizzate ed installate nel rispetto degli artt., 40 - 41 e segg. del presente regolamento.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Funzionario Responsabile cui all'art. 6 del presente regolamento proporrà al Coordinatore dei servizi finanziari il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo.

#### Art. 36: Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a secondo che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

- a) Mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:  
si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente e la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute fabbricate o dei servizi che vengono prestati.
- b) Mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:  
si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono



l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) A bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro:
- b) Frontali (orizzontali o verticali ) contro muro:
- c) A palo.

#### Art. 37: Criteri generali di specificazione.

I criteri di specificazione sono:

a) Colore.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida. ed in ogni caso deve essere sempre rispettato quanto indicato nel DPR 16-12-92 n.495 comma 4 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

b) Ubicazione e Carattere dell'Insegna e Simili.

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine dei Comune, venire rimosse.

c) Dimensioni e posizioni delle insegne e simili.

La sporgenza dell'insegna a bandiera dovrà essere rapportata ad 1/10 della larghezza della sede stradale e comunque nel rispetto del successivo punto 2.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a m. 4,00 dal piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno cm. 20 entro il bordo dei marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere al disotto di m.3.50 dal piano stradale, all'introdosso (bordo inferiore).

La collocazione delle insegne luminose nei portici da pilastro a pilastro , potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a m. 2.50 e comunque non inferiore all'altezza degli infissi prospicienti il portico e sempre con il bordo superiore aderente all'edificio.

Le insegne luminose a bandiera , da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra, così come sopra determinata, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Per le insegne a palo valgono le precedenti disposizioni relative alle altezze e alle sporgenze. Non possono essere installate insegne a palo in marciapiedi di larghezza inferiore a m. 1.20.



Art. 38: Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) secondo la funzione:

- 1) pubblicitari in genere
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) secondo la collocazione:

- 1) a parete;
- 2) su pannello addossato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

Art. 39: Caratteristiche dei cartelli pubblicitarie simili.

I cartelli, i poster e gli impianti similari, con esclusione di quelli a parete (o addossati alla parete), devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso.

Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra del bordo inferiore dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

Art. 40: Norme di sicurezza per la viabilità.

Per la installazione di impianti pubblicitari fuori dal centro abitato, vanno applicate le indicazioni e limitazioni riportate dagli artt. 47 e segg. del D.P.R. 16-12-1992 n. 435.

Art. 41: Classificazione del territorio comunale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza il Funzionario Responsabile valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

Art. 42: Edifici monumentali.

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:



- a) Le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro;
- b) Le insegne frontali a muro non sono ammesse.  
Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi d'insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei a loro inserimento.  
La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive di motivi ornamentali e che non costituiscano componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso.
- c) Con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dal Responsabile di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) Gli impianti pubblicitari devono comunque ammortizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- e) Non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- f) Le targhe professionali o di esercizio devono essere collocati sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti;  
Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.  
I materiali da usarsi devono essere:  
Ottone, rame, legno, terracotta, pietra, etc., ad esclusione di materiali (plexiglas e similari) e colori in contrasto con l'edificio.

Art. 43: Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale. (Centro Storico)

A) INSEGNE

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) Le insegne frontali devono essere di norma orizzontali;
- b) Le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) E' vietato collocare insegne sulle cancellate;
- d) Eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazzi o tetti potranno essere di volta in volta esaminati dal Responsabile in relazioni alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;
- e) Le insegne non luminose, a meno che non siano in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata;
- f) Le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;



- g) Per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 44;
- h) Le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

## B) MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani d'ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio.

E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

## C) TENDE PUBBLICITARIE

**Le tende non devono superare oltre i 20 cm. La larghezza del singolo vano o stipite sottostante e la loro sporgenza deve essere contenute entro cm. 20 dall'interno del filo dei marciapiedi.**

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

I colori devono essere quanto più possibile simili al colore del prospetto.

### Art. 44: Centro Commerciale, Direzionale e Periferia.

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

### Art. 45: Autorizzazioni.

E' fatto divieto di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione".

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico. Per gli stadi e gli impianti sportivi verrà redatto apposito regolamento;
- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di vecchia e nuova costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.



Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta, posta in posizione facilmente visibile, sulla quale sono riportati, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) Soggetto titolare;
- c) Numero dell'autorizzazione;
- d) Data scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

**La mancata esposizione della targhetta comporterà la decadenza dell'autorizzazione e il cartello sarà considerato abusivo.**

Le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo Comunale o di suolo privato ricadente nel territorio di Carlentini, dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

#### Art. 46: Documentazione

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà precisare il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e dovrà essere corredata, oltre dai dati anagrafici, del codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) Progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, ai sensi della legge 46/90 e del D.P.R. n. 447/91, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto da Tecnico Abilitato.  
Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, il Responsabile del Procedimento, ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredata delle opportune garanzie di ordine tecnico.
- b) Relazione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) planimetria dei luoghi e documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

#### Art. 47: Termini per il rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta avverrà entro il termine di gg. 90 dal



ricevimento, da parte dell'ufficio.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame istruttorio in ordine di presentazione.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui il Responsabile del Procedimento inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

#### Art. 48: Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dal Responsabile del Procedimento, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

#### Art. 49: Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione, l'armatura degli stessi, il ripristino e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto che di sostituzione dello stesso, ed il ripristino delle murature, intonaci e le tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi del quale si occuperà anche dell'esecuzione dei lavori.

**Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 56 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.**

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzare in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare dagli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relativi ai pubblici servizi cittadini.

#### Art. 50: Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizione pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente il Comune, a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione in genere, di manutenzione che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel



presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 51: Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

**In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg.15 dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa.**

La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

**Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 56 del presente regolamento.**

Art. 52: Personale addetto alle contestazioni.

I verbali di contestazione delle infrazioni commesse in violazione alle norme del presente regolamento sono di competenza degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale addetti alla vigilanza nonché al personale dell'ufficio Imposte e tasse appositamente autorizzato dal Sindaco.



## CAPO V

### SANZIONI TRIBUTARIE – AMMINISTRATIVE E INTERESSI

#### Art. 53: Sanzioni Tributarie.

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art.12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre gg.30 dalla data di scadenza, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro gg.60 dalla notifica dell'avviso di accertamento.

#### Art: 54: Interessi.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi legali di mora per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

#### Art: 55: Sanzioni amministrative.

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni seguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dalle Leggi vigenti con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva" in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

**I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.**

I Comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione



dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui sono tenuti, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.



## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.**

#### **Art. 56: Disposizioni Transitorie.**

Tutte le autorizzazioni rilasciate, a prescindere dalla scadenza in esse riportata, avranno validità sino al 30 giugno 2010, senza possibilità di proroga alcuna e tutti i manufatti dovranno essere rimossi entro tale data.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia di cui alla Delibera Consiliare n. 95 del 16.10.1995, che siano contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

#### **Art. 57: Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma della legge 07.08.1990, n.241, affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 58: Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva a norma di legge.